CAMERA DEI DEPUTATI N. 2239

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRESSA, SORO, CASINELLI, ARMANDO VENETO

Norme per l'attivazione delle procedure di gara in materia di lavori pubblici

Presentata il 18 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge muove dalla necessità di consentire alle amministrazioni locali destinatarie delle disposizioni della legge n. 109 del 1994 in materia di lavori pubblici, di avviare rapidamente le procedure di gara per l'affidamento di lavori colmando il *deficit* strutturale degli organici che si è determinato a seguito delle nuove figure del coordinatore unico del programma e del responsabile del procedimento individuati all'articolo 7 della stessa legge.

Una volta effettuate le assunzioni, che non comportano alcun onere aggiuntivo in quanto le risorse da destinare alle assunzioni sono quelle già previste per la progettazione delle opere pubbliche, l'amministrazione sarà in grado di affidare le opere stesse, con capacità di coordinamento e controllo sui lavori.

Il rapporto di impiego è quello privatistico con contratto a tempo determinato per un periodo di due anni con una conseguente minore incidenza sul versante previdenziale ed assistenziale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Assunzione a tempo determinato di personale per l'avvio delle opere pubbliche).

1. Al fine di dotare le amministrazioni locali che svolgono funzioni di stazione appaltante per progetti affidati ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, delle necessarie figure del coordinatore unico del programma e del responsabile del procedimento, indicate all'articolo 7 della citata legge n. 109 del 1994, sono autorizzate fino al 31 dicembre 1997, assunzioni, da parte delle medesime amministrazioni, di personale da destinare allo svolgimento delle suddette attività con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni, rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo.

2. Le dotazioni aggiuntive alle piante organiche delle amministrazioni di cui al comma 1 sono individuate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

3. Sono soppressi i limiti ed i divieti vigenti in ordine alle assunzioni da parte degli enti locali per la sola parte riguardante l'assunzione del personale di cui al comma 1.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Al fine di dotare le amministrazioni delle risorse finanziarie necessarie per effettuare le assunzioni di cui all'articolo 1, le amministrazioni sono autorizzate ad utilizzare fino al 50 per cento delle disponibilità dei fondi per l'incentivazione di cui

all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Le amministrazioni modificano di conseguenza gli stanziamenti effettuati sui capitoli di bilancio.

DDL13-2239
Lire 500